PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE AMMINISTRATIVO
Stazione Unica Appaltante
Ambito Zona 2

Viterbo li 08/04/2025

OGGETTO: Procedura aperta, con inversione procedimentale, per affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI ORIOLO ROMANO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 10.03.2020) PER A.S. 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE (FINO AL 31/05/2031). CIG: B60083E09D –
FAQ 1

PROVINCIA DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 13656/2025 del 08-04-2025
Doc. Principale - Class. 2.8 - Copia Documento

QUESITO 1

L' art.23 del CSA richiede una polizza senza alcuna franchigia: siamo pertanto a richiedere se tale dicitura sia da intendere come richiesta di una polizza rct/o in cui la franchigia non sia opponibile al terzo danneggiato

RISPOSTA 1

In riferimento all'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto si riporta che: "Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero all'Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.
Prima dell'inizio del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà pertanto contrarre, a propria cura e spese, esclusa qualsiasi rivalsa di sorta nei confronti del Comune, adeguata e specifica polizza assicurativa con una o più primarie società assicurative, senza alcuna franchigia, per tutti i danni derivanti dall'attività di gestione del servizio e da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e più precisamente:
Polizza Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T. e R.C.O.) con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 per sinistro, senza sotto limite per danni a persone e/o cose nell'espletamento del servizio sino al termine del contratto d'appalto. L'assicurazione, inoltre, deve comprendere i danni a terzi dai prodotti somministrati."
Nello specifico si precisa che la polizza richiesta è da intendersi senza franchigia per ogni fattispecie di possibile evento.

QUESITO 2

All'Art. 14.2.4 del disciplinare di gara viene indicato che " L'aggiudicatario dovrà disporre di un centro cottura alternativo entro un raggio di cinquanta (50 km) da utilizzare in caso di impossibilità ad usufruire del centro cottura situato presso la scuola dell'infanzia del Comune di Oriolo Romano. Il possesso deve essere garantito per l'intera durata contrattuale dell'appalto. Il centro di cottura dovrà essere appositamente autorizzato con SCIA/Autorizzazione sanitaria. Il possesso e/o disponibilità devono derivare dalla proprietà,

contratto di locazione, comodato d'uso gratuito. La posizione e la distanza sarà misurata in base alla distanza desunta dall'applicativo google map, comunemente utilizzato. Considerando che tale impegno potrà comportare oneri superflui e di difficile attuazione per gli operatori economici, si chiede se alternativamente è considerato plausibile l'impegno ad utilizzare in caso di emergenza una cucina mobile in container (da posizionare in corrispondenza degli edifici scolastici) in grado di ottemperare ai pasti da preparare e dotata delle autorizzazioni sanitarie previste per legge.

RISPOSTA 2

Si rappresenta che il bando di gara, al punto 8, lettera b.3., n. 4) prevede, quale requisito di esecuzione, il "possesso di un centro cottura alternativo entro un raggio di cinquanta (50 km) da utilizzare in caso di impossibilità ad usufruire del centro cottura situato presso la scuola dell'infanzia del Comune di Oriolo Romano. Il possesso deve essere garantito per lintera durata contrattuale dellappalto. Il centro di cottura dovrà essere appositamente autorizzato con SCIA/Autorizzazione sanitaria. Il possesso e/o disponibilità devono derivare dalla proprietà, contratto di locazione, comodato duso gratuito. La posizione e la distanza sarà misurata in base alla distanza desunta dallapplicativo Google Maps, comunemente utilizzato.
Di conseguenza, la ditta deve avere o munirsi della disponibilità, per l'intera durata dell'appalto, di una struttura idoneamente attrezzata a centro di cottura esterno di emergenza, munita di registrazione sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 per la preparazione e l'asporto dei pasti sia di tipo convenzionale che per diete differenziate e idonea a soddisfare il quantitativo giornaliero di pasti come previsto da bando senza comportare ritardi per la relativa somministrazione.

QUESITO 3

Buonasera, in riferimento all'art. 14.3.1 "dichiarazione comprovante un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari del quinquennio precedente l'indizione della procedura (2019-2020-2021-2022-2023) non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto" siamo a chiedere di voler confermare che la frase debba intendersi "dichiarazione comprovante un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari del quinquennio precedente l'indizione della procedura (2019-2020-2021-2022-2023) non INFERIORE al doppio del valore stimato dell'appalto

RISPOSTA 3

Rispetto a quanto riportato all'art. 14.3.1 del Disciplinare di Gara, si precisa che trattasi di un refuso materiale e che la corretta indicazione è la seguente: "[...] dichiarazione comprovante un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari del quinquennio precedente l'indizione della procedura (2019-2020-2021-2022-2023) non INFERIORE al doppio del valore stimato dell'appalto". Al riguardo si può far riferimento a quanto disposto dal D.lgs 36/2023 Art. 100 comma 11, ovvero "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura

QUESITO 4

PROVINCIA DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 13656/2025 del 08-04-2025
Doc. Principale - Class. 2.8 - Copia Documento

Spett.le Stazione appaltante, in riferimento al disposto di cui all'art. 14.2.4 del disciplinare di gara che richiede tra i requisiti di idoneità professionale/tecnico organizzativa a pena di esclusione dalla procedura, il "14.2.4 possesso di un centro cottura alternativo entro un raggio di cinquanta (50 km) da utilizzare in caso di impossibilità ad usufruire del centro cottura situato presso la scuola dell'infanzia del Comune di Oriolo Romano. Il possesso deve essere garantito per l'intera durata contrattuale dell'appalto. Il centro di cottura dovrà essere appositamente autorizzato con SCIA/Autorizzazione sanitaria. Il possesso e/o disponibilità devono derivare dalla proprietà, contratto di locazione, comodato d'uso gratuito. La posizione e la distanza sarà misurata in base alla distanza desunta dall'applicativo google map, comunemente utilizzato." Si chiede cortesemente di voler chiarire se è sufficiente, per partecipare, una dichiarazione contenente limpegno a dotarsi di un centro di cottura con le caratteristiche previste in caso di aggiudicazione. Difatti, secondo lANAC, la dotazione del centro cottura è un requisito di esecuzione, ossia una condizione per la stipulazione del contratto: è solo in vista della sottoscrizione del contratto e della successiva esecuzione che l'amministrazione matura l'interesse a che il contraente abbia concretamente a disposizione una struttura per assicurare il servizio. Richiedere la disponibilità del centro cottura allatto di presentazione dell'offerta significherebbe imporre a tutti i concorrenti in via del tutto irragionevole di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, ossia addossare in capo a tutti i partecipanti un costo economico ed organizzativo elevato, a fronte dell'incertezza circa l'aggiudicazione, oltre che dell'inizio dell'esecuzione. Pertanto, prima dell'aggiudicazione è da ritenersi sufficiente che vi sia una formale dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro di cottura. Spiega ANAC che ritenere la dotazione di un centro di cottura come requisito di partecipazione avallerebbe un'impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, che renderebbe nei fatti il requisito esecutivo una condizione per la partecipazione alla procedura. Ciò non solo altera sensibilmente la par condicio con gli altri concorrenti, ma vanifica altresì le possibilità di presentazione di una proposta realmente competitiva, nello stesso interesse comparativo dell'amministrazione. La delibera in commento si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale pressoché unanime che, anche di recente, ha confermato che la disponibilità del centro cottura va riguardato come requisito d'esecuzione, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come condizione per la stipulazione del contratto (tra le tante, TAR Campania, Salerno, Sez. I, 3.3.2023, n. 509), nonché con le precedenti posizioni espresse sul punto dalla stessa Autorità (Delibera ANAC, 4.12.2019, n. 1132)

PROVINCIA DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 13656/2025 del 08-04-2025
Doc. Principale - Class. 2.8 - Copia Documento

RISPOSTA 4

In riferimento al disposto di cui all'art. 14.2.4 del disciplinare di gara che richiede tra i requisiti di idoneità professionale/tecnico organizzativa a pena di esclusione dalla procedura, il "14.2.4 possesso di un centro cottura alterativo entro un raggio di cinquanta (50 km) da utilizzare in caso di impossibilità ad usufruire del centro cottura situato presso la scuola dell'infanzia del Comune di Oriolo Romano, il possesso deve essere garantito per l'intera durata contrattuale dell'appalto. Il centro di cottura dovrà essere appositamente autorizzato con SCIA/Autorizzazione sanitaria. Il possesso e/o disponibilità devono derivare dalla proprietà, contratto di locazione, comodato d'uso gratuito. La posizione e la distanza sarà misurata in base alla distanza desunta dall'applicativo Google Maps, comunemente utilizzato.
In considerazione del parere ANAC - Delibera ANAC, 4.12.2019, n. 1132, e della recente giurisprudenza che ha trattato la fattispecie in questione, si precisa che la dotazione del

centro cottura è un requisito di esecuzione, pertanto, al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico può allegare un atto di impegno a procurarsi il centro cottura richiesto.
Solo nel caso di aggiudicazione dell'appalto, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione acquisirà la documentazione comprovante l'effettiva disponibilità del contraente del possesso del suindicato centro di cottura alternativo, collocato entro un raggio di cinquanta (50 km) da utilizzare in caso di impossibilità ad usufruire del centro cottura situato presso la scuola dell'infanzia del Comune di Oriolo Romano

QUESITO 5

Spett.le Amministrazione, con riferimento alla colonna P dell'offerta tecnica Fornitura di pasti sociali gratuiti a domicilio a soggetti in situazione di disagio individuati dal Comune 0,4 punti per ogni pasto giornaliero gratuito offerto oltre i 10 obbligatori previsti dal CSA e al conseguente art. 5 del Capitolato, PASTI SOCIALI. SI RICHIEDE se i suddetti pasti siano già ricompresi nei 25.500 pasti annui previsti dal disciplinare o se in aggiunta. SI RICHIEDE inoltre l'arco temporale oggetto di fornitura degli stessi, ovvero se esso debba coprire la sola durata dell'anno scolastico oppure se dell'intero anno solare.

RISPOSTA 5

Facendo riferimento al punteggio della colonna P dell'offerta tecnica relativo alla Fornitura di pasti sociali gratuiti a domicilio per soggetti in situazione di disagio individuati dal Comune si precisa che l'indicazione del punteggio di 0,4 punti per ogni pasto giornaliero gratuito offerto oltre i 10 obbligatori previsti dal CSA fa riferimento ad un servizio che, come enunciato nell'art. 5 del CSA, deve essere obbligatoriamente previsto dalla Ditta aggiudicataria all'interno dell'appalto come servizio di predisposizione e consegna a domicilio di pasti sociali gratuiti, destinati a cittadini che versano in gravi condizioni di disagio sociale, economico e familiare, i cui criteri di accesso al servizio saranno successivamente stabiliti con atto di Giunta Comunale.
Il CSA allart. 5 chiarisce inoltre che tale servizio sarà erogato per un massimo di dieci pasti giornalieri. Alla luce di quanto sopra esplicitato si deduce che l'indicazione del punteggio della
colonna P dellofferta tecnica, oltre i 10 obbligatori previsti dal CSA è un refuso in quanto non
è indicato in alcun articolo del CSA e relativamente ad alcun servizio il limite minimo obbligatorio dei pasti gratuiti.
In conclusione si definisce che il Punteggio della colonna P della valutazione dell'Offerta Tecnica è da intendersi come punteggio (0,4) per ogni pasto sociale offerto ai senti dell'art. 5 del CSA per un numero massimo di dieci pasti, il cui totale da origine al punteggio massimo previsto dal medesimo parametro. I suddetti pasti SOCIALI non sono inclusi nel calcolo dei 25.500 pasti annui previsti dal disciplinare.
L'arco temporale di fornitura dei pasti sociali di cui all'Art. 5 del CSA dovrà coincidere con quello di svolgimento del servizio di refezione scolastica.

QUESITO 6

Si richiede conferma che la durata dell'appalto riportata su tutti i documenti di gara per A.S. 2024/2025-2025/2026-2027/2028 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE (FINO AL 31/05/2031) così come la decorrenza riportata all'art 2 del capitolato dal

PROVINCIA DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 13656/2025 del 08-04-2025
Doc. Principale - Class. 2.8 - Copia Documento

01/10/204 e sino al 31/05/2028 con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni fino al 31/05/2031 sia da considerarsi un refuso e che quindi la decorrenza ufficiale sia da considerarsi dal 01/10/2025 e sino al 31/05/2029 e con facoltà di rinnovo fino al 31/05/2032.

RISPOSTA 6

La decorrenza dell'appalto deve essere considerata a partire dal momento dell'aggiudicazione e per lo stesso n. di annualità previste dal Bando di gara, ovvero quattro più eventuali tre rinnovabili

QUESITO 7

In merito al punto M.3 dell'offerta tecnica "Possesso di Certificazione ISO 14067:2018 Carbon FootPrint", si chiede conferma di poter utilizzare un titolo equipollente quale ad esempio la ISO 14064 volta a definire le migliori pratiche internazionali nella gestione, rendicontazione e verifica di dati ed informazioni riferiti ai GHG (GHG -Greenhouse gases, gas ad effetto serra

RISPOSTA 7

In riferimento al punto M.3 dell'offerta tecnica, la ISO 14064 non è considerata un titolo equipollente alla ISO 14067:2018 Carbon Footprint.
Nello specifico le due certificazioni non sono equiparabili in quanto:
- ISO 14067:2018 (Carbon Footprint of Products - CFP): specifica i principi, i requisiti e le linee guida per la quantificazione e la comunicazione dell'impronta climatica di un prodotto (bene o servizio). Si concentra sulla valutazione delle emissioni di gas serra (GHG) durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, o in fasi specifiche. basata sugli standard internazionali per la valutazione del ciclo di vita (LCA) ISO 14040 e ISO 14044;
- ISO 14064 (Greenhouse Gases): fornisce linee guida e requisiti per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas serra a livello di organizzazione (Carbon Footprint of Organization - CFO). Questultima certificazione si suddivide in più parti:
ISO 14064-1: riferita ai principi e i requisiti per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni e delle rimozioni di GHG a livello di organizzazione;
ISO 14064-2: riferita ai principi e i requisiti per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti di riduzione o rimozione delle emissioni di GHG;
ISO 14064-3: Specifica i principi e i requisiti e fornisce una guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai GHG.
Sebbene entrambe le norme riguardino la gestione e la rendicontazione dei gas serra, il loro ambito di applicazione è diverso. La certificazione ISO 14064 dimostra l'impegno di un'organizzazione nel monitorare e gestire le proprie emissioni complessive, mentre la ISO 14067 attesta la quantificazione dell'impatto climatico di specifici prodotti.

QUESITO 8

Si richiede conferma che i 10 pasti gratuiti obbligatori previsti in offerta tecnica siano relativi alle fasce deboli di utenza scolastica e non per soggetti in situazioni di disagio come indicato nella tabella dei criteri di valutazione presente nel Disciplinare. Si richiede pertanto che il punteggio di 0,4 punti per ogni pasto giornaliero gratuito oltre i dieci obbligatori sia da attribuirsi agli utenti della scolastica e che vada traslato dal punto P al punto O dei criteri di offerta tecnica. Il Comma P invece prevederà 0,5 punti per ogni pasto giornaliero offerto a

PROVINCIA DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 13656/2025 del 08-04-2025
Doc. Principale - Class. 2.8 - Copia Documento

soggetti in situazione di disagio individuati dal Comune. Si richiede di allegare tabella con i criteri di attribuzione aggiornata al riguardo. Si richiede infine se la materia prima relativa ai pasti sociali gratuiti offerti a soggetti in situazione di disagio possa derogare alle percentuali minime dei CAM, restando comunque di prima qualità.

RISPOSTA 8

Come già ribadito in una risposta già afferente un quesito di gara si precisa che: il punteggio del parametro di cui al punto P dell'offerta tecnica relativo alla Fornitura di pasti sociali gratuiti a domicilio per soggetti in situazione di disagio individuati dal Comune fa riferimento a 0,4 punti per ogni pasto giornaliero gratuito offerto oltre i 10 obbligatori previsti dal CSA e riguarda un servizio che, come enunciato nell'art. 5 del CSA, deve essere obbligatoriamente previsto dalla Ditta aggiudicataria all'interno dell'appalto come servizio di predisposizione e consegna a domicilio di pasti sociali gratuiti, destinati a cittadini che versano in gravi condizioni di disagio sociale, economico e familiare, i cui criteri di accesso al servizio saranno successivamente stabiliti con atto di Giunta Comunale. Il CSA all'art. 5 chiarisce inoltre che tale servizio sarà erogato per un massimo di dieci pasti giornalieri. Alla luce di quanto sopra esplicitato si deduce che l'indicazione del punteggio della colonna P dell'offerta tecnica, oltre i 10 obbligatori previsti dal CSA è un refuso in quanto non è indicato in alcun articolo del CSA e relativamente ad alcun servizio il limite minimo obbligatorio dei pasti gratuiti.
In conclusione si definisce che il Punteggio della colonna P della valutazione dell'Offerta Tecnica è da intendersi come punteggio (0,4) per ogni pasto sociale offerto ai sensi dell'art. 5 del CSA per un numero massimo di dieci pasti, il cui totale da origine al punteggio massimo previsto dal medesimo parametro.
Il punteggio di 0,4 va attribuito al n. di pasti offerti per l'utenza di cui all'art. 5 del CSA, ovvero a soggetti in situazioni di disagio individuati dal Comune.
Per il servizio di cui all'art. 5 del CSA non è necessario attenersi alle percentuali minime dei CAM, purché si mantenga la qualità elevata della materia prima offerta.
La colonna O rimane quindi invariata.

Il Responsabile del procedimento
per la sola fase di affidamento
Dott.ssa Valeria Falcioni

PROVINCIA DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 13656/2025 del 08-04-2025
Doc. Principale - Class. 2.8 - Copia Documento